

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1529)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, nella seduta del 13 febbraio 1974 (V. Stampato n. 149)

d'iniziativa dei deputati MICHELI Pietro e TANTALO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 febbraio 1974

Norme transitorie in materia di deduzione di debiti dall'asse ereditario ai fini della determinazione dei tributi successori

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nelle successioni apertesi prima del 28 gennaio 1970 e per le quali fosse già stato definito il debito di imposta con la deduzione dall'asse ereditario dei debiti nascenti dai saldi passivi di conti correnti bancari, ogni successiva contestazione afferente la documentazione a suo tempo prodotta deve ritenersi rinunciata ad ogni effetto da parte della amministrazione finanziaria, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni fiscali, opposte o non opposte dai contribuenti.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni e qualsiasi caso, anche se già deciso in via amministrativa o giudiziaria a sfavore dei contribuenti con provvedimento divenuto definitivo.

I debiti derivati da effetti cambiari sono detraibili dall'attivo ereditario anche se annotati per riassunto nelle scritture contabili del debitore o del creditore.

Le somme già pagate non sono comunque rimborsabili.